

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 marzo 1998.

Criteri e orientamenti generali per uniformare le richieste per la costituzione di aziende faunistico-venatorie.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;

Visto, in particolare, l'art. 25 della suddetta legge regionale che prevede l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale indicati all'art. 14, comma 6, e in conformità ai criteri individuati dall'Amministrazione e sottoposti al parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. d), della stessa legge;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 33/97, con il quale viene demandata al piano regionale faunistico-venatorio la determinazione dei criteri per l'autorizzazione e la regolamentazione anche delle aziende faunistico-venatorie, attinenti ai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai piani di intervento sulla presenza faunistica ed ai piani di abbattimento, di cui al punto 3) dell'allegato A;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio che nella seduta 10 febbraio 1998 ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta dell'Amministrazione e sulle modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione;

Ritenuto di dovere approvare i criteri di carattere generale ai quali uniformare le richieste per la costituzione di aziende faunistico-venatorie;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende faunistico-venatorie previste dall'art. 25 della legge regionale n. 33/97 di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, unitamente all'allegato A, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 marzo 1998.

CUFFARO

Allegato A

OGGETTO: Criteri di applicazione dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 25 - Costituzione di Aziende faunistico-venatorie.

Al fine di conseguire unicità di indirizzo nell'applicazione dell'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, si diramano gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di Aziende faunistico-venatorie.

FINALITA'

Le Aziende faunistico-venatorie contemplate dall'art. 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, hanno quale scopo priori-

tario: la salvaguardia, il ripristino, il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali finalizzati allo sviluppo e l'irradiamento nel circostante territorio, della fauna selvatica, nonché l'alleggerimento della pressione venatoria nei territori liberi.

1 - Habitat

Il territorio posto a base dell'iniziativa di costituzione di un'Azienda faunistico-venatoria, deve riguardare zone di rilevante interesse faunistico, con particolare riguardo alle zone umide e vallive, alle zone montane di cui alla legge n. 1102/71 e successive modifiche ed integrazioni, alle zone svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva comunitaria n. 84/167 del 28 febbraio 1984 e alle aree dismesse ai sensi del regolamento comunitario n. 1094/88 setaside.

2 - Fauna

Le specie di fauna sulle quali è possibile operare interventi di potenziamento della presenza, sono quelle stanziali di cui esiste di già una documentata presenza nei territori da assoggettare ed in ogni caso: coniglio selvatico, lepore, coturnice.

Tali interventi possono essere effettuati esclusivamente nel periodo che va dalla chiusura della stagione venatoria al 31 agosto e devono essere eseguiti sotto lo stretto controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

Le specie che possono essere ammesse all'abbattimento nel rispetto degli equilibri biologici sono: coniglio, lepore, coturnice e fauna migratoria.

Sono altresì ammessi all'abbattimento, se già presenti nel territorio oggetto dell'iniziativa: fagiano, cinghiale.

3 - Programmi

Unitamente alla richiesta di costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria, il richiedente deve presentare:

a) programmi di conservazione e ripristino ambientale, tenuto conto della vocazione del territorio interessato. In nessun caso deve essere stravolta l'orografia dei suoli, con particolare riguardo alla regimentazione delle acque.

Particolare attenzione deve essere altresì prestata al rispetto delle bio diversità e/o delle nicchie ecologiche e/o dei diversi biotipi eventualmente presenti nel comprensorio da assoggettare al regime di Azienda faunistico-venatoria;

b) piani di intervento sulla presenza faunistica nei modi e nei termini di cui al superiore punto 2);

c) piani di abbattimento che abbiano quale obiettivo principale il mantenimento dell'equilibrio biologico ed il raggiungimento di valide prospettive di potenziamento della presenza faunistica (entro i limiti del superiore punto 2).

4 - Vigilanza

Deve essere assicurata la vigilanza venatoria all'interno dell'Azienda. A tal proposito, in caso di vigilanza volontaria in sede di presentazione della documentazione per la costituzione, deve essere descritto minuziosamente come e da chi sarà svolto il servizio, inoltre presso l'Azienda deve essere tenuto un registro numerato e firmato dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nel quale giornalmente debbono essere citati i nominativi di chi effettua la vigilanza.

Tale servizio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 8, comma 2, lett. H), della legge regionale n. 33/97.

5 - Documenti

Unitamente alla domanda per la costituzione, il richiedente deve presentare:

— documentazione attestante il consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi da ricomprendere nell'istituenda azienda, con autorizzazione ad eseguire eventuali opere di ripristino e/o miglioramento ambientale finalizzato al potenziamento della fauna;

— dichiarazione contenente i seguenti impegni:

1) di svolgere tutti i programmi e le attività conseguenti;

2) di rispettare gli obblighi assunti, quelli previsti dalla legge e dal decreto di costituzione;

3) di rendere nota annualmente, entro giugno, con il piano di abbattimento la tariffa di abbattimento distinta per specie, il prezzo di ingresso ed il numero di capi abbattibili che comunque non può superare quello fissato con il calendario venatorio;

4) che i terreni facenti parte della costituenda azienda, non sono soggetti a particolari vincoli (esempio usi civici, riserve naturali, parchi regionali o altre zone precluse) e che sono contigui;

5) che l'eventuale approvvigionamento iniziale di riproduttori, tutti appartenenti esclusivamente a popolazioni autoctone di coniglio, lepore e coturnici, da immettere nell'azienda sarà effettuato preferibilmente mediante azione di cattura eseguita sotto il controllo diretto della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio; sotto lo stesso controllo dovrà avvenire l'immissione degli stessi nell'azienda, previa vaccinazione contro le principali malattie che affliggono le specie;

6) che l'abbattimento di fauna migratoria nei limiti previsti dal C.V., può avvenire solo se previsto nel piano di abbattimento con pagamento del solo prezzo di ingresso;

7) di essere sempre disponibili ai controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare, anche senza preavviso e con l'eventuale presenza di consulenti scientifici;

8) di delimitare l'azienda, anche laddove la stessa confini con torrenti o corsi di acqua, con tabelle collocate su pali o alberi ad una altezza fuori terra di metri 2,50 più 3,00 a non più di cento metri una dall'altra e, comunque, in modo tale che una ne siano visibili le due contigue, a fondo bianco e recanti la seguente dicitura in rosso: «legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 25 - Azienda faunistico-venatoria: "denominazione" - Divieto di caccia ai non autorizzati»;

9) a sottoporre annualmente entro il 30 maggio a visita veterinaria almeno cinque soggetti per ogni specie ammessa all'abbattimento, prelevati da diverse zone dell'azienda stessa. La relativa certificazione sanitaria dovrà essere allegata ad un verbale di consistenza numerica che dovrà essere presentato in un al piano di abbattimento;

10) a non chiedere risarcimento di eventuali danni che dovessero essere arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole presenti nell'azienda;

11) a non recintare o mantenere recintata l'azienda con rete metallica a maglie strette, ma con altro tipo di recinzione che consenta il naturale irradiazione della fauna nei territori limitrofi, e preferibilmente con siepi;

12) a pagare annualmente la tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Il primo versamento deve essere effettuato entro 15 giorni della notifica del decreto di costituzione. I relativi attestati, in originale, devono essere inviati entro 15 giorni dall'effettuazione del versamento alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;

13) l'abbattimento di non meno del 10% del numero complessivo di capi contemplato nel piano di abbattimento deve avvenire da parte di titolari di porto d'armi per uso caccia nominativamente autorizzati dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio; qualora i capi abbattuti dai suddetti cacciatori non raggiungesse la percentuale che comunque sarà fissata nel provvedimento di costituzione, non si potranno fare subentrare i cacciatori e non si potranno abbattere altrimenti tali capi di fauna;

14) a suddividere l'azienda in zone omogenee;

15) che non saranno fatte discriminazioni per le giornate di caccia né per i luoghi di caccia fra i cacciatori avviati dalla Ripartizione faunistico-venatoria e quelli introdotti direttamente dal concessionario;

16) che annualmente sarà prelevato e consegnato alla Ripartizione faunistico-venatoria un numero di capi di fauna pari a non meno del 2% del volume globale dei capi ammessi all'abbattimento;

17) che non si immetterà nell'azienda, fauna che non sia autoctona;

18) che in zone marginali, sparse su tutta la superficie aziendale e comunque per non meno del 2% della superficie totale, saranno coltivate essenze cerealicole. Il 2% di queste colture in ogni caso deve essere lasciato non raccolto, a disposizione della fauna;

19) che nell'azienda non saranno usati prodotti chimici letali per la fauna selvatica e non sarà praticata la bruciatura delle stoppie;

20) a tenere presso l'azienda un registro numerato, timbrato e firmato dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nel quale, per ogni giornata di caccia devono essere registrati con inchiostro indelebile:

— nominativo completo di generalità del cacciatore ammesso, con la specifica se è stato avviato dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio o introdotto direttamente dal concessionario;

— estremi del porto d'armi;

— estremi del tesserino venatorio;

— numero cani introdotti;

— numero capi di selvaggina stanziale abbattuti con la specifica delle specie;

— numero capi di fauna migratoria abbattuti con la specifica della specie;

— eventuali infrazioni commesse dal cacciatore;

21) che ai cacciatori avviati dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio sarà applicato un prezzo d'ingresso che non potrà eccedere le lire 20.000 assorbibili nel caso di abbattimento del primo capo. La tariffa di abbattimento, per gli stessi cacciatori non potrà eccedere i seguenti importi per capo:

— coniglio L. 50.000;

— lepore L. 136.000.

Tali importi corrispondono a quelli previsti dall'Ispettorato tecnico regionale.

Cartografia:

1) carta I.G.M. 1:25.000.000 con la presentazione fedele dei confini;

2) planimetria catastale;

3) disegni planimetrici in scala adeguata di eventuali locali destinati a servizio dell'azienda.

Titoli di proprietà o certificazione equipollente di tutti i terreni che entreranno a far parte dell'azienda.

Certificati catastali.

Certificato di destinazione urbanistica;

Relazione tecnica sullo stato attuale dell'azienda e sulla prospettiva di miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture e di potenziamento della presenza faunistica, sulla natura dei terreni, giacitura, esposizione, flora spontanea presente, approvvigionamento idrico, piovosità, altitudine, viabilità e quant'altro necessario per dare chiaro e completo il quadro del comprensorio interessato.

6 - Adempimenti

La Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, introitata l'istanza, in carta legale, unitamente alla documentazione, di cui sopra, in triplice esemplare di cui uno in regola con la vigente normativa in materia di bollo, nel termine di 60 giorni cura l'istruttoria conformemente al disposto dell'art. 8, comma 2°, lett. D, con particolare riguardo alla condizione che l'iniziativa rientri nella percentuale di territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinato a caccia riservata a gestione privata assegnata all'azienda faunistico-venatoria e cioè il 3,75% del territorio agro-silvo-pastorale della provincia regionale; il detto termine è sospeso ove la ripartizione chieda l'integrazione alla documentazione o chiarimenti. La ripartizione quindi trasmette, con il proprio parere di merito, il carteggio (istanza e documentazione, quest'ultima nell'esemplare in regola con la vigente normativa sul bollo più una copia) all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il quale entro 60 giorni dall'acquisizione dei pareri previsti dalla legge ed eventuali ulteriori approfondimenti o chiarimenti, da richiedersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del carteggio provvede alla costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria.

7 - Controlli

Fermi restando i controlli demandati dalla legge 1 settembre 1997, n. 33 alle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territori (con periodicità almeno annuale), le stesse riferiscono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in ordine ai controlli esercitati per l'esercizio della vigilanza di competenza dell'Assessorato stesso.

8 - Inadempienze e revoca

L'inadempienza degli impegni assunti, delle disposizioni vigenti in materia e delle norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno emanare comporta la revoca della concessione.

(98.12.619)